

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X):

In sede referente Pag. 2

AFFARI COSTITUZIONALI (I):

Comitato pareri » 3

AFFARI INTERNI (II):

In sede legislativa » 4

GIUSTIZIA (IV):

Comitato permanente per i pareri » 6

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI (V):

Comitato pareri » 7

In sede consultiva » 11

FINANZE E TESORO (VI):

In sede legislativa » 14

In sede referente » 14

Seduta pomeridiana:

In sede legislativa » 15

In sede referente » 15

ISTRUZIONE (VIII):

In sede referente » 18

In sede legislativa » 18

CONVOCAZIONI:

Mercoledì 7 aprile 1976

Giunta per il Regolamento Pag. 20

Commissione inquirente per i procedimenti di accusa » 20

Commissioni riunite (I e II) » 20

Commissioni riunite (IV e XIV) » 20

Affari esteri (III) » 20

Difesa (VII) » 21

Lavori pubblici (IX) » 23

Agricoltura (XI) » 24

Industria (XII) » 25

Igiene e sanità (XIV) » 26

Commissione parlamentare di inchiesta sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti retributivi e normativi » 26

Giovedì 8 aprile 1976

Agricoltura (XI) » 26

Commissione parlamentare di inchiesta sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti retributivi e normativi » 26

Martedì 13 aprile 1976

Commissione parlamentare di inchiesta sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti retributivi e normativi » 26

Mercoledì 14 aprile 1976

Lavoro (XIII) » 27

LAVORI PUBBLICI (IX) e TRASPORTI (X)

IN SEDE REFERENTE

MARTEDÌ 6 APRILE 1976, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente della IX Commissione*, GIGLIA. — Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici, Nucci e per i trasporti, Degan.

Disegni e proposte di legge:

Norme per l'autorizzazione della spesa di lire 30 miliardi per lavori su linee di navigazione interna di II classe (*Approvato dal Senato*) (*Parere della V Commissione*) (4163);

Ulteriore finanziamento dei lavori di sistemazione dell'idrovia Padova-Venezia (*Parere della II, della V e della VI Commissione*) (1588);

Sboarina ed altri: Completamento della idrovia Fissero-Tartaro-Canalbianco Po di Levante-canali di Brondolo e di Valle (*Parere della V e della VI Commissione*) (1810);

Lombardi Giovanni Enrico ed altri: Interventi per la prosecuzione delle opere per la costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po (*Parere della V Commissione*) (2010);

Zaffanella ed altri: Rifinanziamento dei lavori di costruzione dell'idrovia Milano-Cremona-Po (*Parere della I, della V e della VI Commissione*) (2579).

(Esame e rinvio).

Il relatore per la X Commissione, Giovanni Lombardi, ricorda che nell'agosto del 1974, le Commissioni, su richiesta del gruppo comunista, ebbero già a riunirsi per ascoltare una esposizione dei ministri dei trasporti e dei lavori pubblici dell'epoca circa la politica dei trasporti e dell'assetto del territorio, per avere un più ampio quadro di riferimento cui riportare il problema delle idrovie di cui si era già occupato — sia pure in modo del tutto marginale — il primo piano quinquennale 1966-1970, recependo, in materia di politica del trasporto idroviario, le indicazioni del « rapporto Saraceno ». Le scarse indicazioni contenute al riguardo in detto piano, nel più vasto ambito degli impieghi sociali del reddito, non ebbero, purtroppo, modo di tradursi in concreti stanziamenti di bilancio, tranne che per poche opere per il porto di Cremona e per la Padova-Venezia, per altro neppure apparse nei consuntivi del ministero del bilancio.

Né migliore esito sortirono le indicazioni del secondo piano quinquennale 1971-1975,

rimasto allo stato di bozza e quelle, pur interessanti, recate dal « progetto 80 », con il passaggio ad un nuovo tipo di programmazione economica « per progetti », uno dei quali era, appunto, quello in materia di trasporti, che calcava l'accento sull'importanza dei collegamenti internazionali di superficie, sui legami tra politica del trasporto e politica dell'assetto del territorio, sulla distinzione tra condizioni del trasporto e scelte preferenziali e sulle esigenze di minimizzazione dell'ingombro territoriale e del coordinamento tra i vari sistemi, nonché sulla analisi costi-benefici.

Passando ad illustrare i provvedimenti in esame, afferma che il disegno di legge trasmesso dal Senato deve considerarsi, per la natura delle opere previste e per la relativa esiguità degli stanziamenti rispetto alle necessità effettive, più alla stregua di una misura-tampone, intesa a consentire la utilizzazione delle strutture esistenti e ad impedire il loro degrado, che come un complesso di interventi programmati e di ampio respiro. Esso, tuttavia, all'articolo 1, si fa carico di alcune interconnessioni indubbiamente esistenti tra le opere di canalizzazione vere e proprie e il regime idrico delle zone in cui esse vanno ad insistere, secondo una formulazione risultante dall'avvenuta approvazione, presso l'altro ramo del Parlamento, di un emendamento del gruppo comunista, forse di non chiara lettera ma sostanzialmente rispondente allo scopo. Che tale connessione esista, infatti, è dimostrato, tra l'altro, dall'adesione degli agricoltori interessati al progetto per il canale Milano-Cremona-Po, inizialmente da essi avvertato ma poi condiviso in considerazione dei benefici effetti prodotti dall'opera sull'ancor medioevale regime dell'irrigazione.

Dopo aver illustrato analiticamente gli stanziamenti di 11 miliardi di lire per la Padova-Venezia e di 9,5 miliardi per la Milano-Cremona-Po, il cui esiguo importo consentirà unicamente il completamento o l'utilizzazione di alcune opere — come il porto di Cremona — si sofferma brevemente sui problemi connessi alla linea Fissero-Tartaro-Canalbianco, rispondente a finalità di difesa idraulica, di navigazione e d'irrigazione, accennando altresì alle opere, come la costruzione della conca di San Leone, necessarie al collegamento di Mantova con il Po e alle altre da realizzare a sud di Rovigo per migliorare i collegamenti idroviari.

Conclude raccomandando alle Commissioni un sollecito *iter* dei provvedimenti, allo scopo di non bloccare le opere in corso di esecuzione.

Il deputato Sboarina, relatore per la IX Commissione, afferma che la generale attesa per una definitiva e soddisfacente soluzione del problema delle idrovie non riceve, purtroppo, dal provvedimento governativo approvato dal Senato quella risposta di cui invece si davano carico i concorrenti progetti di legge all'ordine del giorno. La verità è che, se si fosse dato tempestivamente corpo alle pur notevoli intuizioni fiorite in passato sulla funzione che le idrovie avrebbero potuto assolvere in termini di minori costi del trasporto, oggi, in piena crisi energetica, il paese non si troverebbe a dover affrontare i difficilissimi problemi del settore. Di fronte al disegno di legge governativo approvato dal Senato vi è però il rischio di incorrere in due errori, egualmente da evitare: e cioè di sopravvalutare il provvedimento, il che è quanto meno inopportuno, data la modestia degli stanziamenti da esso disposti; come pure di sottovalutarne eccessivamente la portata, il che sarebbe ingiusto, dato che, nonostante i suoi limiti obiettivi, esso dimostra pur sempre l'esistenza della volontà di dare una risposta, sia pure parziale, ai gravi problemi del settore, nella prospettiva, di più ampio respiro, di dotare il paese di una efficiente rete di vie navigabili, con benefici riflessi sotto il profilo dei costi del trasporto.

Dopo aver brevemente illustrato la natura delle opere previste dal provvedimento governativo approvato dal Senato ed aver sottolineato l'importanza del riferimento, introdotto in quella sede con un emendamento del gruppo comunista, alla situazione idraulica e all'esigenza della difesa del territorio, specie in rapporto alle opere sulla linea Fissero-Tartaro-Canalbianco, accennando in particolare alla esigenza della costruzione della conca di San Leone per il completamento del sistema di difesa tra il Po e il Mincio e alla sistemazione del primo tratto di linea tra Mantova e la foce di quest'ultimo fiume, conclude invitando nuovamente le Commissioni a tener conto dell'apprezzabile significato rivestito dal progetto di legge, di saldatura tra ciò che si è fatto in passato e quanto in prospettiva può e deve essere realizzato, ancor prima del completamento delle opere di cui trattasi, per dotare il paese di un solido asse

di comunicazioni fluviali tra il Po e l'Adriatico, con positivi riflessi sui costi del trasporto e sulla complessiva situazione del trasporto medesimo.

Il Presidente Giglia fa presente l'opportunità che le Commissioni si pongano il problema di un trasferimento dei provvedimenti alla sede legislativa, ai fini di una loro sollecita approvazione.

Dopo brevi interventi dei deputati Marzotto Caotorta, Miotti Carli Amalia, Guerini e Busetto, il deputato Federici, a nome del gruppo comunista, propone che l'esame sia rinviato alla prossima settimana per deliberare allora eventualmente sul trasferimento alla sede legislativa dei provvedimenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

Comitato pareri.

MARTEDÌ 6 APRILE 1976, ORE 10. — *Presidenza del Presidente BRESSANI*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Mazzarrino.

Disegno di legge:

Provvedimenti per l'incremento della produzione di monete metalliche (*Parere alla VI Commissione*) (4249).

Il relatore Ianniello riferisce sul disegno di legge esprimendo perplessità, sia sulla deroga all'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, prevista dall'articolo 2, sia sulla piena discrezionalità conferita alla amministrazione dall'articolo 4 per il conferimento di qualifiche corrispondenti alle diverse mansioni espletate. Si sofferma, quindi, particolarmente sull'articolo 6 del provvedimento manifestando riserve sul primo comma e dichiarandosi nettamente contrario ai commi terzo e quarto, ove sono previsti compensi speciali incentivanti, in contrasto con i principi generali vigenti in materia di pubblico impiego.

Il deputato Caruso dichiara di concordare sostanzialmente con i rilievi mossi dal relatore sottolineando, altresì, che la contra-

rietà della sua parte politica investe tanto l'articolo 2 quanto l'articolo 6, che contrastano con tutti i precedenti pronunciamenti della I Commissione.

Il Sottosegretario Mazzarino, pur rendendosi conto delle motivazioni addotte, sostanzialmente contrarie agli articoli 2 e 6 del disegno di legge, non può che richiamare le ragioni di carattere eccezionale che hanno indotto il Governo a proporre una tale normativa, diretta a far fronte ad una situazione di fatto di emergenza nel breve periodo. Invita, pertanto, il Comitato a valutare tale eccezionalità ed a manifestare comprensione per l'articolo 2 e, almeno, per i compensi incentivanti di cui all'articolo 6.

Il relatore Ianniello osserva, quindi, che i problemi posti dall'articolo 2 potrebbero essere ovviati ricorrendo, anziché alla deroga esplicita della legge n. 336, con il meccanismo del riproporzionamento degli organici a scadenze periodiche, analogamente a quanto stabilito dall'articolo 1 e che, comunque, non si può che essere contrari ai commi terzo e quarto dell'articolo 6 mentre, per quanto concerne il primo comma, si potrebbe esprimere parere favorevole a condizione che le parole « per periodi non eccedenti di volta in volta un anno » fossero sostituite con le altre « per una sola volta e per un periodo non eccedente l'anno ».

Dopo che il deputato Caruso ha ribadito la contrarietà della sua parte politica sull'articolo 2 e sull'intero articolo 6, il Comitato, su proposta del relatore, si esprime in senso favorevole alla soppressione dell'articolo 2 e dei commi terzo e quarto dell'articolo 6 risultando respinta la proposta di modifica del primo comma nel testo suggerito dal relatore Ianniello.

Il Comitato approva, quindi, a maggioranza, contrari i deputati del gruppo comunista, un'ulteriore proposta del relatore diretta ad esprimere parere favorevole sul primo comma dell'articolo 6 a condizione che esso sia così riformulato:

« In relazione alle particolari esigenze di produzione monetaria il Ministro del tesoro può autorizzare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per un periodo non superiore complessivamente ad un anno, il personale impiegatizio ed operaio in servizio allo stabilimento della Zecca ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario a tempo e a cottimo entro il limite massimo individuale complessivo di 60 ore mensili ».

A seguito delle votazioni intervenute il parere risulta così formulato:

« Parere favorevole a condizione che: l'articolo 2 sia soppresso;

l'articolo 6, comma primo, sia così formulato: « In relazione alle particolari esigenze di produzione monetaria il Ministro del tesoro può autorizzare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per un periodo non superiore complessivamente ad un anno, il personale impiegatizio ed operaio in servizio allo stabilimento della Zecca ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario a tempo e a cottimo entro il limite massimo individuale complessivo di 60 ore mensili »;

l'articolo 6, commi terzo e quarto, siano soppressi ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA

MARTEDÌ 6 APRILE 1976, ORE 9,15. — *Presidenza del Presidente CARIGLIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, La Penna.

Proposta di legge:

Cavaliere: Modifiche all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, recante norme sul nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali (*Parere della I e della V Commissione*) (2834).

(*Discussione e approvazione*).

Dopo relazione favorevole del deputato Boldrin, il deputato Tripodi Girolamo, pur esprimendo la propria contrarietà in linea di principio a portare avanti provvedimenti settoriali, si dichiara tuttavia favorevole alla proposta di legge in esame in quanto tendente ad ovviare ad un mero errore tecnico compiuto in occasione della redazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749. Conclude sottolineando la necessità di modificare l'ordinamento dei segretari comunali per adeguarlo alla attuale realtà regionale.

Il deputato De Sabbata, nell'associarsi alle considerazioni del deputato Tripodi Gi-

rolamo, esprime il proprio rincrescimento, e chiede di conoscere la causa, per essere stato disatteso l'impegno assunto in Assemblea, durante la discussione del provvedimento n. 3970, di procedere durante i lavori del Comitato ristretto sulle proposte di riforma dello stato giuridico dei segretari comunali alla audizione delle rappresentanze sindacali di detta categoria.

Dopo che il Sottosegretario La Penna si è dichiarato favorevole al provvedimento nonché pienamente disponibile all'esame dei provvedimenti concernenti la modifica dello stato giuridico dei segretari comunali, la Commissione approva il provvedimento in un nuovo articolo unico e al termine della seduta la proposta di legge nel suo complesso, con il seguente titolo: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, recante norme sul nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali ».

Proposta di legge:

Boldrin ed altri: Modifica alla legge 10 ottobre 1974, n. 496, contenente « Disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (*Approvata dalla II Commissione della Camera*) (*Modificata dalla I Commissione permanente del Senato*) (*Parere della I, della V e della VII Commissione*) (4029-B).

(*Discussione e approvazione*).

Dopo relazione favorevole del deputato Boldrin sulle modifiche apportate dal Senato e dopo intervento favorevole del deputato Flamigni — che auspica altresì la rapida applicazione dell'articolo 7 della legge n. 496 del 1974 finora disattesa ed una applicazione in genere meno restrittiva di tale legge, così come finora è avvenuto — la Commissione approva le modifiche apportate dal Senato e quindi, al termine della seduta, il complesso del provvedimento a scrutinio segreto.

Disegni e proposta di legge:

Modifica delle norme sul matrimonio di alcune categorie di militari appartenenti ai corpi di polizia (*Parere della IV, della VI, della VII e della XI Commissione*) (4117);

Flamigni ed altri: Abrogazione delle norme che limitano il diritto a contrarre matrimonio del personale dei corpi di polizia, forze armate e corpi assimilati (*Parere della IV, della VI, della VII e della XI Commissione*) (2491);

Riammissione in servizio di militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

e dell'Arma dei carabinieri in congedo (*Approvato dalla I Commissione del Senato*) (*Parere della I, della V e della VII Commissione*) (4181).

(*Discussione e rinvio dei provvedimenti nn. 2944 e 4117; seguito e rinvio della discussione del provvedimento n. 4181*).

Dopo che il relatore Boldrin, ricordata la deliberazione della Commissione di discutere congiuntamente al provvedimento n. 4181 i provvedimenti n. 2944 e 4117, già assegnati alla Commissione difesa e ora trasferiti alla Commissione affari interni, ha riferito sui provvedimenti concernenti la disciplina del matrimonio, e dopo che il deputato Cotecchia si è dichiarato favorevole all'abbassamento dei limiti di età per contrarre matrimonio, il deputato De Sabbata sottolinea la necessità di acquisire il parere della I Commissione per gli evidenti riflessi di ordine costituzionale, in relazione al principio dell'eguaglianza dei cittadini di cui all'articolo 3 della Costituzione, che ha la normativa in esame.

Il deputato Zolla, premesso che non contrasta con la carta costituzionale il sorgere di particolari *status* collegati alla appartenenza a determinate categorie — come è evidente per esempio con l'articolo 98 della Costituzione —, ritiene necessario affrontare la tematica del limite di età per contrarre matrimonio sulla base della situazione di fatto esistente — per esempio con riferimento al normale limite medio di età di contrazione del matrimonio da parte dei cittadini — per cui si dichiara contrario, perché fuorviante rispetto alla problematica in esame, ad acquisire il parere della Commissione affari costituzionali.

Il deputato Flamigni, nel dichiararsi favorevole alla espressione del parere da parte della I Commissione, sottolinea che la appartenenza alle forze armate pone dei limiti di ordine costituzionale solo per la iscrizione ai partiti politici e non già per la contrazione del matrimonio; la soppressione di qualsiasi limite di età risponde ad esigenze di carattere non solo costituzionale ma anche di ordine morale e familiare al fine di consentire un sereno e tranquillo esercizio della funzione espletata, così come già si verifica in altri paesi come l'Inghilterra e gli Stati Uniti d'America.

Dopo che il deputato Cotecchia si è dichiarato contrario ad acquisire il parere della Commissione affari costituzionali, la Commissione respinge la proposta del deputato De Sabbata.

Il deputato Flamigni si sofferma sulle carenze organiche attualmente esistenti nei servizi operativi delle forze di polizia e sull'eccessivo numero di addetti invece nei servizi sedentari e burocratici: evidenza, a dimostrazione di tali affermazioni, l'avvenuto dimezzamento degli organici delle squadre mobili sceso da 5.470 unità a 2.699 nonché il permanere delle difficoltà di reclutamento nei servizi operativi nonostante gli intervenuti e ampiamente pubblicizzati aumenti economici. In realtà non sono più sufficienti provvedimenti settoriali perché è ormai necessario pervenire ad una profonda riorganizzazione e ristrutturazione in senso democratico delle forze di polizia per elevare effettivamente il loro grado di efficienza e operatività: in questa direzione va il proprio provvedimento n. 2941 che sopprime qualsiasi limite e non già quello governativo che abbassa soltanto il limite di età per contrarre matrimonio, mantenendo così il principio della discriminazione degli appartenenti alle forze di polizia rispetto agli altri cittadini.

Il deputato Zolla ricorda che l'attuale stato di disagio esistente nelle forze di polizia è dovuto anche agli atteggiamenti assunti in passato da certe forze politiche le quali hanno contribuito al sorgere di quello stato di inferiorità psicologica in cui ormai da anni si trovano le forze dell'ordine. Appare pertanto semplicistico pensare che a tale stato di malessere si possa ovviare soltanto con la soppressione pura e semplice dei limiti di età per contrarre matrimonio, che, invece, *rebus sic stantibus* potrebbe incidere sulla funzionalità del servizio, ritenendo piuttosto che tale impostazione possa essere utilmente valutata ed accolta in sede di riorganizzazione e ristrutturazione organica delle forze di polizia.

Avendo quindi il Sottosegretario La Penna comunicato la necessità di allontanarsi per presenziare alla discussione in Assemblea dei provvedimenti concernenti il decentramento nell'amministrazione dei comuni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta dopo che il Presidente Cariglia, nel prendere atto dell'assenza del Governo, ha manifestato il proprio rincrescimento per tale assenza che impedisce il proseguimento della seduta in sede legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,50.

GIUSTIZIA (IV)

Comitato permanente per i pareri.

MARTEDÌ 6 APRILE 1976, ORE 15,30. — *Presidenza del Presidente LOSPINOSO SEVERINI.*

Disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 30, recante norme in materia di riscossione delle imposte sul reddito (*Approvato dal Senato*) (*Parere alla VI Commissione*) (4414).

Il relatore Pietro Micheli illustra la portata del decreto-legge e del disegno di legge di conversione, osservando che l'ultimo comma dell'articolo 3 del progetto di legge, rientrante più specificamente nell'ambito di competenza della Commissione giustizia, non desta rilievi critici.

A seguito degli interventi del Presidente Lospinoso Severini e dei deputati Cittadini e Sabbatini, il Comitato delibera di esprimere parere favorevole.

Proposte di legge:

Senatori Fermariello ed altri; Spagnoli ed altri; Zugno ed altri; Averardi ed altri: **Principi generali e disposizioni per la protezione della fauna e la disciplina della caccia** (*Testo unificato approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (4234);

Truzzi: **Norme per la disciplina della caccia, dell'uccellazione e della pesca nei fondi coltivati** (3436);

Vaghi ed altri: **Norme generali sull'esercizio della caccia** (1634).

Ciccardini e Marzotto Caotorta: **Sospensione della caccia** (256);

(*Parere alla XI Commissione*).

Il Comitato prosegue l'esame iniziato nella seduta del 1° aprile 1976.

Il relatore Cittadini afferma che l'inclusione della fauna selvatica nel patrimonio indisponibile dello Stato appare tecnicamente più appropriata rispetto alla collocazione di tali beni tra quelli demaniali. Osserva quindi che il primo comma dell'articolo 5 del testo approvato dal Senato desta perplessità laddove prevede per i fucili da caccia a ripetizione automatica l'uso di non più di quattro colpi: ma si tratta di argomento estraneo alla specifica competenza della Commissione giustizia. Rileva, infine, che agli articoli 23 e 24 si indicano gli organi competenti in ordine alla vigilanza

venatoria e si conferisce loro il potere di richiedere l'esibizione delle licenze e della cacciagione, nonché di sequestrare, in caso di contravvenzione alle leggi sulla caccia, le armi e la selvaggina; tale potere risulta peraltro assai difficilmente esercitabile in concreto ove non si accompagni a quello di procedere a perquisizione personale e dei mezzi di trasporto, che appare invece escluso, soprattutto ove si consideri la limitata portata delle sanzioni previste alla lettera n) dell'articolo 27.

Il deputato Padula concorda nel ritenere opportune alcune modifiche all'articolo 5 del testo del Senato, riservandosi di prospellarle nella sede competente, ed osserva che il problema sollevato dal relatore rispetto agli articoli 23, 24 e 27 va considerato con attenzione, attesa la sua delicatezza, evidenziata anche dalle perplessità che nel dibattito parlamentare furono avanzate a proposito dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, in ordine alla perquisizione di persone e di mezzi di trasporto al fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione. Fa altresì presente la necessità di raccordare le disposizioni degli articoli 27, 28 e 29 con la legge 24 dicembre 1975, n. 706, recante depenalizzazione delle contravvenzioni punite con la sola ammenda, ed esprime alcune riserve circa l'inclusione della fauna selvatica nel patrimonio indisponibile dello Stato.

Il deputato Pietro Micheli afferma che l'inserimento della fauna selvatica nel patrimonio indisponibile dello Stato, anziché nel demanio dello stesso, appare maggiormente idoneo, considerato il secondo comma dell'articolo 828 del codice civile, a giustificare l'acquisizione della selvaggina da parte del cacciatore.

Il deputato Sabbatini concorda.

Il Presidente Lospinoso Severini osserva che il secondo comma dell'articolo 7 dovrebbe essere integrato attraverso l'esplicitazione dell'autorità amministrativa competente ad autorizzare l'importazione di selvaggina estranea alla fauna indigena. Propone quindi di dare mandato al relatore di predisporre, sulla base delle osservazioni formulate nella seduta odierna, uno schema di parere da esaminare in altra seduta.

Il Comitato accoglie la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17.

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE PARTECIPAZIONI STATALI (V)

Comitato pareri.

MARTEDÌ 6 APRILE 1976, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente TARABINI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro Fabbri, per le poste e le telecomunicazioni senatore Fracassi e per la difesa Radi.

Disegno di legge:

Istruzione professionale del personale postelegrafonico e sperimentazione di una nuova organizzazione del lavoro nelle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Parere alla X Commissione) (4244).

Il relatore Gargano illustra il disegno di legge, chiedendo chiarimenti al Governo sull'ambito della deroga ai limiti vigenti per l'effettuazione di prestazioni straordinarie e sugli stanziamenti di bilancio ai quali si fa in concreto riferimento, giacché quelli specificamente destinati ai compensi per lavoro straordinario dovrebbero essere stati computati tenendo conto delle disposizioni in vigore e non dovrebbero pertanto presentare disponibilità per fronteggiare oneri superiori.

Il deputato Bernini si associa alle perplessità espresse dal relatore.

Il Presidente Tarabini sottolinea l'opportunità dei chiarimenti chiesti dal relatore, anche in relazione alla ricorrente approvazione di provvedimenti a sanatoria dei maggiori oneri derivanti dalla sistematica deroga ai limiti previsti per il lavoro straordinario da parte dell'amministrazione delle poste nonché al modo davvero discutibile con cui si è recentemente provveduto alla copertura degli oneri derivanti dai miglioramenti concessi ai dipendenti delle aziende autonome, tra l'altro utilizzando pressoché integralmente l'accantonamento previsto sul fondo globale 1976 per interventi nei settori produttivi.

Il Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni senatore Fracassi, dopo aver precisato che la deroga ai limiti previsti per il lavoro straordinario è circoscritta dal provvedimento in esame a casi di comprovata straordinarietà, assicura che fornirà la prossima settimana i chiarimenti richiesti dal relatore. Su una proposta l'esame del disegno di legge è pertanto rinviato alla prossima seduta.

Proposta di legge:

Tassi ed altri: Modifiche agli articoli 32, 33 e 121 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e modifiche alla tassa di circolazione per gli autoveicoli industriali (*Parere all'Assemblea*) (2474).

Il relatore Gargano rileva che nel nuovo testo elaborato e trasmesso dalla Commissione di merito non figurano più le norme che comportavano conseguenze di ordine finanziario.

Dopo che il deputato Bartolini ha espresso le riserve del gruppo comunista sul merito del provvedimento, su proposta del relatore Gargano la Commissione delibera quindi che nulla osta allo ulteriore corso del testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito in data 1° aprile 1976.

Proposta di legge:

Boldrin ed altri: Modifica alla legge 10 ottobre 1974, n. 496, contenente «Disposizioni a favore di categorie del personale del corpo delle guardie di pubblica sicurezza» (*Già approvata dalla II Commissione della Camera e modificata dalla I Commissione del Senato*) (*Parere della I, della V e della VII Commissione*) (4029-B).

Il Presidente Tarabini rileva che gli oneri conseguenti alla modifica apportata dal Senato all'articolo 2 della proposta di legge sono di scarsissima entità e tali pertanto da non alterare la natura sostanzialmente interpretativa del provvedimento e le motivazioni del parere favorevole espresso al riguardo dalla Commissione in prima lettura.

Dopo che il Sottosegretario di Stato Fabbri ha ribadito le contrarietà del Tesoro alla proposta di legge, su proposta del Presidente Tarabini la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Proposta di legge:

Truzzi ed altri: Interventi urgenti a sostegno della vitivinicoltura (*Parere alla XI Commissione*) (4215).

Su proposta del relatore Orsini la Commissione delibera di esprimere allo stato parere contrario alla proposta di legge per mancanza di una adeguata indicazione di copertura a fronte dei maggiori oneri che essa comporta per il bilancio dello Stato.

Disegno di legge:

Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto per la contabilità nazionale (*Parere alla VI Commissione*) (1558).

Su proposta del Presidente Tarabini, che rileva come gli emendamenti in esame comportino una riduzione dell'onere originariamente recato dal disegno di legge, la Commissione delibera, con l'astensione del gruppo comunista, di esprimere parere favorevole agli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito in data 31 marzo 1976.

Disegno di legge:

Ulteriori miglioramenti delle prestazioni previdenziali nel settore agricolo (*Parere alla XIII Commissione, competente in sede legislativa*) (4051).

Su richiesta del relatore Orsini l'esame degli emendamenti al disegno di legge trasmessi dalla Commissione di merito è rinviato ad altra seduta.

Proposta di legge:

Senatori De Vito ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria (*Approvata, in un testo unificato, dalla XII Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla XIV Commissione, competente in sede legislativa*) (4231).

Il relatore Orsini illustra l'emendamento trasmesso dalla Commissione di merito, rilevando come la sua approvazione comporterebbe un aumento a 34 miliardi del minore introito che deriva dalla proposta di legge per il fondo nazionale ospedaliero.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro Fabbri si dichiara contrario all'emendamento per le ragioni esposte dal relatore.

Il deputato Bartolini dichiara che il gruppo comunista è favorevole all'emendamento che va incontro alle esigenze di una categoria, quella dei coltivatori diretti, che non può certo considerarsi privilegiata.

Il Presidente Tarabini rileva che una volta espresso parere favorevole, secondo la proposta dello stesso Tesoro, in considerazione che al minore introito per il fondo

nazionale ospedaliero dovrà farsi fronte in sede di definitiva determinazione delle necessità dell'assistenza ospedaliera ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 agosto 1974, n. 386, non può coerentemente esprimersi a suo avviso parere contrario all'emendamento trasmesso dalla Commissione di merito, il cui scopo è quello di evitare che una parte dell'onere che deriva dalla proposta di legge venga trasferito a carico della categoria più debole, quella dei coltivatori diretti, ai quali si verrebbe a richiedere una contribuzione maggiore di quella finora erogata. Sarebbe allora più logico, qualora ci si voglia conseguentemente far carico delle perplessità oggi espresse dal Tesoro, rivedere il parere favorevole precedentemente espresso sull'intera proposta di legge. Sottolinea infine l'opportunità che il Governo fornisca quanto prima un quadro preciso delle implicazioni finanziarie dell'istituendo sistema sanitario nazionale.

Su proposta del relatore Orsini, la Commissione delibera quindi di esprimere parere favorevole all'emendamento trasmesso dalla Commissione di merito in data 26 marzo 1976.

Disegno e proposte di legge:

Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le forze armate (4252);

Mancini Vincenzo: Modifica e integrazione alla legge 27 maggio 1970, n. 365, concernente il riordinamento delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggi e di volo, degli assegni di imbarco e dell'indennità di impiego operativo (178);

Felici e Lobianco: Valutazione, ai fini del trattamento di pensione, della indennità speciale prevista dalla legge 1° luglio 1966, n. 537, per il personale dell'aeronautica addetto alle operazioni di controllo dello spazio aereo (885);

Pezzati: Estensione agli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle forze armate, dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza e degli agenti di custodia, del trattamento economico e giuridico previsto dall'articolo 68 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, a favore degli impiegati civili dello Stato (1733);

Reggiani: Nuove disposizioni in ordine alla aliquota pensionabile dell'indennità di volo (1474);

Fusaro e Calvetti: Modifiche dell'articolo 18 della legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (2263);

Mattarelli ed altri: Modifiche dell'articolo 18 della legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente il

trattamento economico in caso di malattia degli ufficiali e sottufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e degli altri corpi armati dello Stato (2786);

Milia: Equiparazione dell'indennità mensile di aeronavigazione fissata per i sottufficiali in favore degli appuntati e carabinieri paracadutisti (3030);

Gargano: Equiparazione dell'indennità mensile di aeronavigazione fissata per i sottufficiali in favore degli appuntati e carabinieri paracadutisti (3032);

Pavone ed altri: Modificazioni ed integrazioni della legge 10 dicembre 1973, n. 804, recante norme concernenti gli ufficiali delle forze armate e di polizia (3037);

Birindelli: Modifiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, concernente gli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei corpi di polizia dello Stato (3140);

Almirante ed altri: Modifiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, concernente gli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei corpi di polizia dello Stato (3566);

Saccucci: Adeguamento della indennità di aeronavigazione (3592);

Durand de la Penne: Modificazioni ed integrazioni della legge 10 dicembre 1973, n. 804, recante norme per gli ufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia (4001);

Bandiera: Attribuzione della indennità mensile di volo ad alcune categorie di sottufficiali e graduati del ruolo specialisti dell'aeronautica (4112).

(Parere alla VII Commissione).

Su proposta del relatore Gargano, cui si associa il deputato Gastone, dopo che il Sottosegretario Fabbri ha espresso la perplessità del Tesoro sulla capienza del capitolo ordinario dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa evocato a copertura del maggior onere di lire quattro miliardi e 536 milioni, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole agli emendamenti al testo unificato trasmessi dalla Commissione di merito in data 2 aprile 1976, rivedendo in questi termini il precedente parere favorevole condizionato espresso in data 24 marzo 1976.

Proposte di legge:

Belluscio ed altri: Adeguamento della tredicesima mensilità per il personale delle forze di polizia (4125);

Cottone ed altri: Nuove norme per il calcolo della tredicesima mensilità al personale delle forze di polizia (4138);

Belluscio: Adeguamento della tredicesima mensilità per i pensionati già appartenenti ai corpi di polizia (4197);

Alfano ed altri: Attribuzione della tredicesima mensilità per i pensionati già appartenenti alle forze di polizia (4203).

(Parere alla II Commissione).

Su proposta del Presidente Tarabini, cui si associa il deputato Raucci, l'esame delle proposte di legge è rinviato ad altra seduta per approfondirne le implicazioni sul piano della disciplina più generale del trattamento economico dei pubblici dipendenti.

Proposte di legge:

Tantalo: Collocamento nelle carriere esecutive del personale ausiliario delle amministrazioni dello Stato in possesso di determinati requisiti (34);

Marocco ed altri: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sul collocamento obbligatorio delle categorie invalide presso le amministrazioni pubbliche e i privati datori di lavoro (279);

Menicacci ed altri: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sul collocamento degli invalidi (475);

Boffardi Ines ed altri: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private (796);

Foschi ed altri: Nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le amministrazioni pubbliche e le aziende private (1856);

Miotti Carli Amalia ed altri: Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private (2514);

Ciampaglia: Disciplina delle assunzioni obbligatorie al lavoro presso lo Stato, le amministrazioni pubbliche e le aziende private degli invalidi di guerra e di altre categorie di lavoratori (2595);

Gargano: Norme integrative alla legge 2 aprile 1968, n. 482, a favore degli orfani di guerra o per servizio e riconoscimento della qualifica di orfano di guerra o per servizio anche nei confronti dei figli maggiorenni (3887);

Gasco, Iozzelli e Rende: Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie degli invalidi presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private (4318).

(Parere alla XIII Commissione).

L'esame delle proposte di legge è rinviato ad altra seduta su richiesta del deputato Bartolini.

Disegno e proposte di legge:

Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali (3952-bis);

Bonomi e Ciccardini: Estensione delle provvidenze di cui all'articolo 26 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288, alle aziende agricole danneggiate dal terremoto di Tuscania (442);

Cervone ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 26 maggio 1971, n. 288, relative alle provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (1878);

Trantino ed altri: Modifica degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, concernenti la sospensione di termini per le zone alluvionate (1945);

La Bella ed altri: Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971, in provincia di Viterbo (1946);

La Torre ed altri: Modifiche ed integrazioni del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 (1994);

Urso Salvatore ed altri: Riapertura dei termini per la richiesta dei benefici di cui agli articoli 16 e 19 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, richiamati dall'articolo 13 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, per i lavoratori autonomi danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi in Sicilia e Calabria nel dicembre 1972 e gennaio 1973 (2738);

Iozzelli: Modifica di alcuni articoli della legge 26 maggio 1971, n. 288, recante provvidenze a favore dei comuni della provincia di Viterbo colpiti dal terremoto del febbraio 1971 (3071);

Castellucci ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto (3344);

de' Cocci: Proroga dei benefici a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto, previsti dall'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734 (3478);

Strazzi ed altri: Modifica dell'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito

in legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Ancona danneggiati dal terremoto (3657);

Benedetti ed altri: Rifinanziamento della legge 17 maggio 1973, n. 205, a favore dei comuni terremotati delle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti (3831);

Malagodi e Quilleri: Equiparazione delle provvidenze di legge a favore delle popolazioni danneggiate dalle scosse telluriche del 1972 nelle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti con quelle emanate a favore delle popolazioni di Ancona colpite da analoga calamità nello stesso anno 1972 (4314).

(Parere alla IX Commissione).

Il deputato Gargano chiede che il Sottosegretario per il tesoro sciolga la riserva in ordine alla possibilità di fronteggiare, almeno in parte, i maggiori oneri conseguenti agli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro Fabbri chiede un ulteriore breve rinvio essendo ancora in corso l'approfondimento delle implicazioni finanziarie del provvedimento.

Il deputato Bartolini sottolinea l'urgenza del disegno di legge e la assoluta necessità di pervenire pertanto al più presto ad una decisione in proposito.

Il Presidente Tarabini assicura che solleciterà personalmente il ministro del tesoro a definire entro la prossima settimana la propria posizione in merito agli emendamenti trasmessi dalla Commissione lavori pubblici.

L'esame del disegno di legge è quindi rinviato alla prossima seduta.

Disegno di legge:

Applicazione degli articoli 139, primo comma e 47, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ai funzionari della carriera diplomatica (Parere alla I Commissione) (3917).

Su proposta del relatore Gargano la Commissione delibera di esprimere parere favorevole al disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

IN SEDE CONSULTIVA

MARTEDÌ 6 APRILE 1976, ORE 10,45. — *Presidenza del Presidente REGGIANI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Fabbri.

Proposte di legge:

Mariotti e Giolitti: Modifiche alla legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente: Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo «La Biennale di Venezia» (3913);

Mariani ed altri: Aumento del contributo dello Stato all'Ente autonomo «La Biennale di Venezia» (4050);

Picchioni e Zanini: Modifiche alla legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente nuovo ordinamento dell'Ente autonomo biennale di Venezia (4160).
(Parere alla VIII Commissione).

Il Presidente Reggiani ricorda che il gruppo comunista, subito dopo la conclusione della seduta del Comitato pareri del 30 marzo scorso, ha chiesto la rimessione in Commissione plenaria dell'esame per il parere delle proposte di legge sulla Biennale di Venezia ai sensi del quarto comma dell'articolo 22 del regolamento della Camera. Ha pertanto provveduto immediatamente all'iscrizione all'ordine del giorno della Commissione in sede consultiva delle proposte di legge vertenti sulla materia, esclusa la proposta presentata dal gruppo comunista che non è stata ancora oggetto di formale assegnazione.

Il deputato Bartolini chiarisce che la decisione del Comitato pareri di esprimere parere contrario alle proposte in esame, adottata nella seduta del 30 marzo scorso, deve intendersi assunta a maggioranza, essendosi egli espresso favorevolmente a nome del gruppo comunista.

Il Presidente Reggiani prende atto della precisazione.

Il deputato Orsini, preso atto che la sua posizione contraria alle proposte di legge non è condivisa dalla maggioranza del suo gruppo, rassegna le dimissioni da relatore.

Il Presidente Reggiani si riserva di procedere alla nomina di un nuovo relatore e rinvia il seguito dell'esame alle 16,30.

(La seduta, sospesa alle 11, è ripresa alle 16,30).

Il relatore Erminero illustra ampiamente le proposte di legge in esame, che partono dalla comune constatazione dell'inadeguatezza del contributo dello Stato in relazione ai nuovi compiti attribuiti alla Biennale di Venezia dalla legge del 1973 (di cui è testimonianza nell'ampio programma di manifestazioni approvato dall'ente) e dalla necessità di salvaguardare una istituzione culturale di innegabile rilevanza internazio-

nale, al di là di polemiche contingenti sui contenuti di talune più recenti manifestazioni, che del resto non è questa la sede per valutare.

Le proposte in esame si preoccupano anche di completare la riforma del 1973, incidendo sulle stesse strutture dell'ente. Né si può dimenticare, nel valutare le conseguenze di ordine finanziario delle proposte, quello che la Biennale di Venezia significa anche sotto il profilo turistico per il nostro paese. Propone pertanto di esprimere parere favorevole alle proposte; tenuto conto peraltro della difficile situazione economica e della mancanza di un consuntivo relativo alla nuova gestione si potrebbe limitare l'aumento del contributo a 2 miliardi per l'anno in corso, salvo rivalutarne successivamente la congruità in relazione ad un più approfondito accertamento delle esigenze della nuova gestione.

Il deputato Tarabini si dichiara nettamente contrario alle proposte in esame per i rilevanti oneri che ne derivano a carico del bilancio dello Stato in un momento di gravissima crisi economica. Nella attuale drammatica situazione in cui versa la finanza pubblica si potrebbe al massimo acconsentire — a suo avviso — alla concessione di un contributo straordinario per fronteggiare le esigenze più immediate, anche per non indurre a continuare sulla strada di un impiego disinvolto delle scarse risorse del nostro paese. Per questi motivi non prenderà parte alla votazione.

Il deputato Raucci rileva che è quanto meno improprio farsi carico di problemi di carattere generale in sede di esame di un provvedimento particolare, specialmente in considerazione della modestia dell'onere finanziario che lo stesso comporta a fronte di consistenti sprechi individuabili in tanta parte del bilancio dello Stato.

Egli apprezza lo sforzo che il presidente del Comitato pareri compie quotidianamente nel tentativo di contenere la spesa pubblica corrente, ma deve ribadire che certi problemi non possono risolversi che attraverso la impostazione di una rigorosa politica di programmazione. Prende anche atto che la posizione del gruppo democristiano sul problema in discussione, quale è stata espressa dal relatore Erminero, è assai diversa da quella personale e discutibile dell'onorevole Orsini. Contraddizioni e dissensi sono inevitabili in ogni discorso autenticamente culturale, ma non è lecito esprimere il proprio dissenso contestando la

stessa legittimità di una manifestazione artistica.

Ogni paese civile deve impegnarsi nella difesa delle proprie tradizioni e del proprio patrimonio artistico e culturale; per questi motivi è favorevole alla proposta di aumentare a 3 miliardi di lire il contributo dello Stato alla Biennale di Venezia, trattandosi del minimo indispensabile per la realizzazione del programma già approvato con il consenso di un ampio schieramento di forze politiche, culturali, sociali e sindacali.

Il deputato Giolitti si associa alla proposta e alle considerazioni dell'onorevole Raucci, rilevando che la Biennale di Venezia rappresenta una istituzione di tale importanza nel contesto culturale del paese che l'impegno dello Stato per la sua sopravvivenza non può ritenersi rinunciabile, a meno di voler ritenere — con un pessimismo che non si sente di sottoscrivere — che la situazione economica del paese è talmente grave da impedire ogni sostegno pubblico ad attività culturali. È stato giustamente rilevato, d'altra parte, che il contributo alla Biennale è in realtà una spesa di investimento, quanto meno nel senso che promuove una serie di attività utili per lo sviluppo del turismo nel nostro paese. Quanto alle critiche mosse ad alcune manifestazioni, può anche in parte dividerle, ma ciò è naturale nel contesto di una rassegna culturale, che tradirebbe le sue funzioni se non riuscisse a stimolare il più ampio e vivace dibattito. In conclusione è favorevole alla proposta di aumentare a 3 miliardi il contributo dello Stato alla Biennale di Venezia, anche perché non avrebbe senso limitarsi a guardare soltanto alle esigenze più immediate.

Il deputato Boldrin rileva che, pur essendo a suo avviso innegabile il verificarsi di alcuni fenomeni degenerativi nel quadro delle manifestazioni della Biennale di Venezia, è altrettanto certo che l'istituzione in sé conserva una sua permanente validità e che ne va pertanto salvaguardata la funzionalità, aumentando a 3 miliardi il contributo dello Stato.

Il deputato Natali ritiene che nessuno intenda contestare il valore e il significato che sul piano della tradizione e della cultura riveste per il nostro paese la Biennale di Venezia, ma che si impone una più organica valutazione degli interventi dello Stato nel settore delle attività culturali, che fortunatamente per noi è assai articolato e

può contare su molteplici manifestazioni di pari livello artistico e culturale e capacità di richiamo turistico. Gli sembrerebbe perciò più opportuno, nel quadro delle attuali limitate disponibilità di bilancio e in attesa di un più organico approccio al problema, limitarsi per il momento a concedere un contributo straordinario per consentire alla Biennale di affrontare le più immediate esigenze legate alla realizzazione del programma già approvato.

Il deputato Pellicani rileva che la congruità dell'aumento del contributo dello Stato deve essere valutata in relazione ai programmi dell'ente e ai nuovi compiti ad esso attribuiti dalla legge del 1973, in seguito alla quale la Biennale di Venezia ha ampliato le sue attività rendendole per molti aspetti permanenti e sforzandosi di decentrarle sull'intero territorio veneto. Dissensi sui contenuti di singole manifestazioni sono in ogni caso legittimi, purché non si scenda sul piano di valutazioni inaccettabili, intese addirittura a negarne ogni ascrivibilità sul piano della cultura e dell'arte. È del resto comprensibile che si alimenti un vivace confronto dialettico quando si cerchi di corrispondere a profonde esigenze di rinnovamento culturale. Né può dimenticarsi che la gestione della Biennale si è aperta ai più larghi contributi di tutte le forze politiche, culturali e sociali e ha dato vita ad iniziative universalmente apprezzate, quale la creazione dell'archivio storico. La Commissione è quindi chiamata a dare una risposta da cui dipende la sopravvivenza stessa della Biennale quale si è venuta configurando dopo la riforma del 1973.

Il deputato Mariani si associa alle considerazioni dell'onorevole Pellicani, sottolineando che un contributo di 3 miliardi di lire da parte dello Stato è il minimo indispensabile per la sopravvivenza della Biennale, che è senza ombra di dubbio il massimo ente culturale italiano. Quanto alle polemiche, sempre utili, purché in buona fede, esse potranno investire talune scelte culturali, ma non la gestione, condivisa da tutte le forze politiche dell'arco costituzionale e tesa a salvaguardare nella più ampia misura possibile il pluralismo culturale e politico.

Il deputato Picchioni sottolinea che l'intervento legislativo non si propone di sanare il *deficit* di gestione ma soltanto di offrire il sostegno indispensabile perché la Biennale sia posta in grado di assolvere ai propri compiti. Dopo aver sottolineato come

la Biennale di Venezia rappresenti un *unicum* nel panorama culturale del nostro paese, l'onorevole Picchioni rileva che se alcuni recenti consuntivi possono ritenersi insoddisfacenti ciò deve anche imputarsi al travaglio che ha caratterizzato una certa temperie culturale oggi in via di progressiva decantazione e conclude osservando che un eventuale stralcio lascerebbe la Biennale in una pericolosa situazione di precarietà.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro Fabbri precisa che egli non ha espresso la posizione del Governo in merito alle proposte in esame nelle due sedute del Comitato pareri del 10 dicembre 1975 e 30 marzo 1976. Devono pertanto ritenersi prive di fondamento le accuse mosse in proposito al Governo e alla sua persona in particolare. Quanto alla posizione del Tesoro, precisa che è favorevole all'aumento del contributo a due miliardi di lire, con copertura sul fondo globale di parte corrente del bilancio dello Stato per il 1976 a carico dell'accantonamento relativo ai provvedimenti nel settore della istruzione.

Il deputato Orsini ribadisce la sua opposizione alle proposte in esame, prive di adeguata indicazione di copertura e comunque inopportune in un momento di così grave crisi economica. Il Comitato pareri ha negato per gli stessi motivi contributi ben più modesti ad enti e istituzioni culturali certamente altrettanto meritevoli della Biennale, ma nessuno si è scandalizzato. Evidentemente la Biennale di Venezia è come Garibaldi: guai a parlarne male, anche se poi più di una critica nei confronti di alcune recenti manifestazioni è stata espressa in questa stessa discussione da diversi oratori della più varia collocazione politica. Se a questa autocritica, di cui prende atto, si fosse aggiunta una maggiore attenzione per le difficoltà economiche del nostro paese non sarebbe stato male. Per questi motivi si asterrà dalla votazione.

Su proposta del relatore Erminero, che prende atto delle posizioni emerse dalla discussione, la Commissione delibera quindi di esprimere parere favorevole alle proposte di legge nel limite di una maggiore spesa di lire due miliardi, da fronteggiare mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1976.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,15.

FINANZE E TESORO (VI)**IN SEDE LEGISLATIVA**

MARTEDÌ 6 APRILE 1976, ORE 10. — *Presidenza del Presidente LA LOGGIA.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze, Galli, e per il tesoro, Mazzarrino.

Proposta di legge:

Senatori Barbaro ed altri: Autorizzazione a cedere al comune di Margherita di Savoia un compendio demaniale di metri quadrati 50.000 sito nello stesso comune (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (*Parere della IX Commissione*) (3923).

(*Seguito della discussione e approvazione*).

Il relatore Castellucci fa il punto sullo stato della discussione. Dopo interventi dei deputati Macchiavelli, Vespignani, Cesaroni e Dal Sasso (che ribadiscono la perplessità delle rispettive parti politiche sullo strumento prescelto per la definizione della situazione venutasi a creare nel comune di Margherita di Savoia e preannunciano l'astensione sul provvedimento) il Presidente La Loggia, che preannuncia la propria astensione dalla votazione, ricapitola le osservazioni mosse alla formulazione del provvedimento e alle clausole in esso contenute.

Il relatore Castellucci ribadisce che si tratta di una sanatoria di una situazione non modificabile.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze, Galli, dichiara che il Governo non è entusiasta del provvedimento, invita tuttavia la Commissione ad approvarlo, convenendo in ciò con il relatore.

La Commissione approva quindi gli articoli del disegno di legge e vota a scrutinio segreto il provvedimento nel suo complesso che risulta approvato nel testo trasmesso dal Senato.

Disegno di legge:

Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto per la contabilità nazionale (*Parere della V Commissione*) (1558).

(*Seguito della discussione e approvazione con modificazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento approvandone gli articoli nel testo modificato (decorrenza dal primo gennaio 1976 e copertura sul fondo globale del medesimo anno finanziario) sul quale la

Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

Il provvedimento è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

IN SEDE REFERENTE

MARTEDÌ 6 APRILE 1976, ORE 11. — *Presidenza del Presidente LA LOGGIA.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro, Mazzarrino, e per le finanze, Galli.

Disegno di legge:

Concessione di un contributo straordinario all'Istituto sperimentale per il tabacco (*Parere della V e della XI Commissione*) (3418).

(*Richiesta di trasferimento in sede legislativa*).

Su proposta del relatore Spinelli, consenziente per il Governo il Sottosegretario di Stato per le finanze Galli, la Commissione delibera di richiedere il trasferimento in sede legislativa del disegno di legge.

Il Presidente si riserva di acquisire i consensi dei rappresentanti dei gruppi non presenti alla seduta odierna.

Disegno di legge:

Aumento del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia di cui alla legge 18 dicembre 1965, n. 908 (*Parere della V Commissione*) (4250).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Il relatore Marocco osserva che il ritiro dell'adesione alla richiesta di trasferimento in sede legislativa da parte del gruppo comunista è stata motivata, nella scorsa seduta, dal deputato Vespignani in ordine all'oggetto del provvedimento. Deve ribadire che in quanto relatore ha riferito sull'oggetto specifico del provvedimento che, come i precedenti, concerne l'aumento del fondo di rotazione e non già le specifiche destinazioni dei conferimenti, decisioni queste di stretta competenza degli organi di gestione del fondo. L'ipotesi di finanziamento alla società SEVA per la produzione di vitamina C sono note alle parti politiche almeno dal 1974, e ufficialmente dibattute nelle sedi locali interessate, la regione ed il comune di Monfalcone. Ricorda che nel caso del precedente provvedimento di aumento del fondo, la Commissione discusse il meccanismo del disegno, e non già la destinazione

indirizzatasi in gran parte ad un solo complesso. Non ritiene pertanto di aver svolto nella precedente seduta una relazione reticente. È certo pronto a ricapitolare le ipotesi di destinazione cui ha fatto cenno, ma chiede alla Commissione se ritenga ciò opportuno.

Il deputato Raffaelli chiede un breve rinvio della discussione; la sua parte desidera infatti completare l'acquisizione di dati atti a lumeggiare la situazione.

Il Presidente La Loggia dà atto al relatore Marocco della correttezza della relazione svolta sul disegno di legge. Prega il Governo di voler fornire notizie circa gli indirizzi di carattere generale in ordine al problema in discussione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Mazzarrino, osserva che le decisioni di utilizzo possono costituire oggetto di indagini conoscitive a consuntivo. Le decisioni spettano infatti agli organi di gestione del fondo. È tuttavia pronto a riferire sull'attività del fondo stesso ed a fornire alla Commissione tutte le notizie utili alla discussione.

Il deputato Dal Sasso ritiene sarebbe opportuno ascoltare oggi le integrazioni alla relazione per le quali il relatore si è dichiarato disponibile.

Il deputato Macchiavelli ritiene opportuno che la discussione non venga frantumata e si dichiara favorevole alla richiesta di breve rinvio formulata dal deputato Raffaelli.

La Commissione delibera quindi di rinviare alla prossima seduta il seguito dell'esame del disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

Seduta pomeridiana.

IN SEDE LEGISLATIVA

MARTEDÌ 6 APRILE 1976, ORE 18. — *Presidenza del Presidente LA LOGGIA.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato, per il tesoro, Mazzarrino e, per le finanze, Pandolfi.

Disegno di legge:

Provvedimenti per l'incremento della produzione di monete metalliche (*Parere della I e della V Commissione*) (4249).

(*Rinvio*).

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Mazzarrino, prospetta alla Commissione la

opportunità di richiedere alla I Commissione affari costituzionali un riesame del parere espresso in data odierna. Ove infatti si sopprimesse l'articolo 2 del provvedimento non potrebbero essere mantenuti in servizio gli ex combattenti e si avrebbe una riduzione drastica degli addetti alla zecca. Il nuovo testo del primo comma dell'articolo 6, formulato dalla I Commissione, consentendo l'effettuazione di 60 ore di straordinario penalizza l'organizzazione del lavoro alla zecca, che già effettua straordinari per 70 ore individuali a norma di legge. Il Governo si riserva di formulare, in giornata, emendamenti all'articolo 6 che possano consentire alla I Commissione di riesaminare il provvedimento.

(*La seduta, sospesa alle 18,30, è ripresa alle 21.*)

Il Presidente avverte che il Governo ha presentato i seguenti emendamenti all'articolo 6:

« *Sopprimere il primo ed il secondo comma.* ».

« *Il terzo comma è sostituito dal seguente:*

In considerazione delle particolari esigenze di produzione monetaria e dello straordinario impegno richiesto al personale, per il periodo dal 1° ottobre 1975 e fino al 30 settembre 1977, è autorizzata la corresponsione al personale impiegatizio ed operaio in servizio presso lo stabilimento della Zecca di compensi speciali incentivanti nei limiti di spesa di lire 96 milioni per l'anno 1975, di lire 384 milioni per l'anno 1976 e di lire 288 milioni per l'anno 1977 ».

I predetti emendamenti saranno trasmessi alla I Commissione per il prescritto parere.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 21,10.

IN SEDE REFERENTE

MARTEDÌ 6 APRILE 1976, ORE 18,30. — *Presidenza del Presidente LA LOGGIA.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Pandolfi e per il tesoro Mazzarrino.

Disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 30, recante norme in materia di riscossione delle imposte sul reddito (Approvato dal Senato) (Parere della IV Commissione) (4414).

Il relatore Azzaro riferisce dettagliatamente sul provvedimento e ne profila inizialmente le motivazioni imputate sia al momento congiunturale, in funzione antinflazionistica, che ad esigenze di più puntuale attuazione del regime fiscale riformato. Riavvicinando i termini fra la percezione del reddito e l'assolvimento del debito d'imposta il decreto rende di fatto non più opzionale l'autotassazione. Ricorda come lo stesso Governo, in sede di discussione della legge 2 dicembre 1975, n. 576, sottolineò la natura opzionale dell'autotassazione data la tenuità degli interessi e delle penalità. Maggiorando interessi e penalità si rende praticamente più efficace il principio di autotassazione. Ove non si ricorra a tale sistema nel pagamento delle imposte il contribuente avrebbe un aggravio complessivo non più del 15 ma del 27 per cento.

Illustrati dettagliatamente gli articoli del decreto-legge e quelli del disegno di conversione, considera particolarmente rilevanti le norme che elevano drasticamente le penalità per le banche in caso di ritardato versamento, quelle che prevedono l'obbligo del contrassegno per i contenitori di merci (il cui ventaglio è da definire con decreto ministeriale) ai fini della riduzione dell'evasione nel campo dell'IVA. Per quanto concerne gli accertamenti per sorteggio ritiene opportuni taluni chiarimenti del Governo sulle disposizioni contemplate dall'articolo 2 del disegno di conversione.

Il deputato Colucci manifesta soddisfazione per le norme dettate dal provvedimento in discussione anche se non può nascondersi che la loro adozione, a ridosso dei termini per le dichiarazioni, non possono non destare turbamenti nei contribuenti e negli stessi uffici finanziari. Purtroppo fino a quando il meccanismo dei controlli e dell'anagrafe non funzioneranno compiutamente si rischia di gravare la mano sui contribuenti già noti al fisco e non sugli evasori.

Ricorda che uffici di spoglio, per settori, esistevano presso gli uffici fiscali, ma furono sciolti nell'illusione che l'anagrafe entrasse presto in funzione; occorrerà ora

preparare i verificatori e sarà opportuno avvalersi dell'apparato degli enti locali.

Il deputato Buzzoni osserva che il provvedimento cade in un momento delicato per i piccoli contribuenti che, alla preoccupazione per la mancanza di moduli, vedono aggiungersi le preoccupazioni per il condensarsi nel 1976 di numerose scadenze tributarie.

La normativa puntuale rende concreto il principio dell'autotassazione e può certo consentire all'amministrazione di raggiungere risultati in termini di gettito, si tramutano però in oneri pesanti per i piccoli operatori; la congiuntura combinata (quella economica con la tributaria) consiglierebbe una attenuazione delle disposizioni per debiti di imposta inferiori ad una certa fascia.

Certo, con l'attuale costo del denaro, gli interessi e le penalità previsti dall'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, numero 576, sarebbero risultati una burla; le attenuazioni non vanno pertanto generalizzate.

Quanto ai contrassegni per i contenitori di prodotti soggetti ad IVA nulla da obiettare: ma in funzione di ciò il rilievo andrà fatto all'opportunità della elevazione delle aliquote considerate dal decreto-legge n. 46.

Esaminate dettagliatamente le clausole relative alle disposizioni sul sorteggio, chiede chiarimenti al Governo. Conclude ribadendo la necessità di non lasciarsi sfuggire l'occasione di far partecipare i Comuni alle operazioni di accertamento.

Il deputato Ciampaglia ribadisce il favore della sua parte al principio dell'autotassazione, ma deve reiterare le preoccupazioni per il momento in cui il principio trova applicazione; ciò non solo per i piccoli operatori e per gli artigiani, ma anche per i lavoratori dipendenti soggetti a cumulo. Occorre una applicazione graduale del principio, prevedendo per il 1976 una riduzione degli interessi di mora e delle penalità per debiti d'imposta al di sotto di un certo limite. Si riserva per l'Aula emendamenti in tal senso.

Circa le norme relative all'accertamento e le nuove disposizioni sul sorteggio, occorre che esse non investano solo i già contribuenti, ma anche gli evasori totali; ritiene inopportuno l'affidamento dei relativi compiti solo alla guardia di finanza: ciò rischia di configurare l'accertamento come una operazione di polizia. È più opportu-

no, dichiara, far perno sulla amministrazione centrale e gli ispettorati compartimentali.

Il deputato Cocco Maria osserva che i punti più deboli del decreto approvato dal Senato sono stati evidenziati dai commissari già intervenuti nel dibattito. Si riallaccia alle discussioni sulla « miniriforma » dello scorso autunno e sottolinea la congiuntura fiscale che addensa sui piccoli contribuenti una serie di scadenze. Ove non si voglia intervenire sulla soprattassa occorrerà intervenire sugli interessi prevedendone un incremento scalare che salvaguardi i contribuenti minori. Quanto alle norme relative al sorteggio, si augura che le « fonti esterne » non configurino i vicini di casa o le denunce estemporanee. Ritiene troppo vago il termine di « indizio di evasione ».

Il deputato Vespignani sottopone alla Commissione l'esigenza di riflettere circa la proposta di attenuazione delle norme relative all'autotassazione. L'esclusione di una larga fascia di contribuenti dall'aumento degli interessi e delle penalità, riducendo il gettito in termini di cassa, giustificherebbe gli aggravii in termini di aliquote previsti dal decreto-legge n. 46. Se si vuole che l'autotassazione funzioni occorrono deterrenti economici ovvero la previsione della sua obbligatorietà correlata a sanzioni penali.

Il costo del denaro e la svalutazione monetaria, ove interessi e penalità non fossero ad essi superiori, svuoterebbero l'autotassazione.

Il deputato Spinelli concorda con il deputato Vespignani: occorre rendere subito fermo il principio della autotassazione: le attenuazioni vanno discusse sul decreto-legge n. 46.

Il Presidente La Loggia chiede al Governo una serie di chiarimenti sulla normativa relativa al sorteggio in rapporto alle norme vigenti in materia di accertamento.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze, Pandolfi, osserva preliminarmente che l'ideale « dover essere » fiscale avrebbe richiesto di lasciare in stato di quiete l'ordinamento tributario; che il concentrarsi nel 1976 di numerose scadenze tributarie avrebbe consigliato il mantenimento del carattere opzionale dell'autotassazione e di vincolarne i termini per l'esercizio 1977 (che sarà assai duro per l'erario).

Tuttavia il « dover essere » ha urtato contro la realtà effettuale. Lo scivolamento della lira in febbraio, la necessità del ricorso all'indebitamento estero su linee di credito condizionali (condizionate al conte-

nimento del disavanzo del Tesoro e dell'uso della leva fiscale) avrebbero richiesto pacchetti assai più pesanti senza la ricognizione effettuata in febbraio dei dati relativi al consuntivo provvisorio dell'entrata 1975 e alle previsioni dell'entrata 1976.

Il consuntivo provvisorio 1975 è stimabile in 20.000 miliardi (19.929).

La previsione del bilancio 1976 ammonta a 23.431 miliardi; accurati esami voce per voce inducono a stimare gli incrementi di gettito rispetto alle previsioni formulate in luglio (che non scontavano cioè i provvedimenti della miniriforma e i ritocchi ai decreti delegati avvenuti in autunno) in 2.024 miliardi. Salirebbe così a 25.455 miliardi la previsione di entrata per il 1976. Si tratta di un consistente aumento rispetto al consuntivo 1975, che va al di là del fattore monetario e che sposta l'indice di elasticità fiscale al di sopra dell'unità.

Ma le verifiche accurate e i nuovi dati non hanno consentito di raggiungere il *plafond* di 27.075 miliardi di gettito cui è condizionato il contenimento del disavanzo del tesoro. Il pacchetto fiscale prevede in ragione d'anno un gettito aggiuntivo di 1.570 miliardi: i nove dodicesimi costituiscono un gettito di 1.220 miliardi. Al raggiungimento del *plafond* provvede il decreto-legge in discussione che, rendendo più sicuro il gettito dell'autotassazione, la cui consistenza sale a 1.400 miliardi, incrementa il gettito per 400 miliardi.

Si rende conto dei problemi e dei sacrifici che le congiunture economiche e fiscali addensano sui piccoli contribuenti. Si pensi alla drasticità del prelievo dei lavoratori dipendenti, ai vantaggi godenti dagli altri contribuenti a causa di prolungati ritardi nell'adempimento di una serie di scadenze e all'effetto dei fattori monetari, e la misura di penalizzazione del 27 per cento apparirà allora, forse, pesante ma non certo jugulatoria.

Le norme relative ai contrassegni per i contenitori IVA possono apparire « extravaganti » dal punto di vista della sistematica legislativa: l'urgenza dell'adozione della predetta normativa si giustifica in funzione dell'aumento della propensione alla evasione IVA, in certi settori, in presenza dell'aumento delle aliquote. L'esigenza di guadagnare anche solo settimane è nota ai commissari.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze Pandolfi si sofferma quindi sulle norme relative al sorteggio e dopo averle analiti-

camente chiosate, sottolinea due questioni rilevanti: il sorteggio si aggiunge e non sostituisce le norme relative all'accertamento che restano tutte in vigore. L'operazione del sorteggio non è la costruzione di un campione stratificato. Il congegno ha natura empirica, è basato sulla casualità, non ha niente da spartire con l'equità; la casualità si esercita su sottoinsiemi che non si limitano affatto ai contribuenti già noti. Non ha bisogno di sottolineare in questa materia l'importanza dell'effetto sorpresa: il Governo ritiene perciò indispensabile dichiarare l'impraticabilità del sistema del campione e si riserva una accurata, ma fulminea, scelta dei sottoinsiemi.

Le norme vigenti non consentono di avviare, secondo quanto opportunamente chiesto dall'onorevole Amendola, 100 evasori fiscali alle patrie galere. Occorrono norme semplici per controlli iniziali semplici che consentano di avviare i procedimenti penali senza attendere le conclusioni di estenuanti contenziosi amministrativi. Il perseguimento dell'evasione resterà una illusione se il paese non si doterà, come numerosi altri, di norme penali semplici e drastiche. Il Governo sa che incontrerà numerosi ostacoli nella predisposizione e nella presentazione di norme di tale natura, ma si impegna in tal senso.

La Commissione conferisce mandato al relatore Azzaro di riferire oralmente all'Assemblea che ha già autorizzato in tal senso la Commissione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 21.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE REFERENTE

MARTEDÌ 6 APRILE 1976, ORE 10. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* — Intervengono il Ministro per la ricerca scientifica, Pedini ed il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Urso.

Disegno e proposte di legge:

Istituzione del Ministero della ricerca (*Parere della I, della II, della III, della V, della VI e della XII Commissione*) (3983);

Biasini ed altri: Coordinamento della ricerca scientifica ed istituzione del Ministero per la

ricerca scientifica e tecnologica (*Parere della I, della II, della III, della V e della XII Commissione*) (3915);

Bianco ed altri: Organizzazione della ricerca scientifica e tecnologica applicata ai problemi dello sviluppo (*Parere della I, della III, della V, della VI e della XII Commissione*) (3215);

Berlinguer Giovanni ed altri: Coordinamento e sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica (*Parere della I, della V, della VI, della XII, della XIII e della XIV Commissione*) (2885);

Pisicchio ed altri: Norme per la ricerca scientifica nelle università (2832);

Badini Confalonieri ed altri: Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (*Parere della I, della III, della V e della XII Commissione*) (2926);

Mariotti ed altri: Istituzione del Ministero della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico e del Consiglio nazionale universitario (*Parere della I, della III, della V e della XII Commissione*) (3664).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame degli articoli del testo unificato redatto dal Comitato ristretto.

La Commissione approva l'articolo 6 relativo alla istituzione del Ministero della ricerca con alcuni emendamenti del deputato Berlinguer Giovanni e del relatore Giordano. I deputati del gruppo comunista si sono astenuti nella votazione dell'articolo 6 nel suo complesso. La Commissione approva l'articolo 7, relativo alle attribuzioni del Ministro della ricerca, con alcuni emendamenti del relatore Giordano e dei deputati Raich e Castiglione.

L'articolo 8, relativo al fondo generale per la ricerca, viene accantonato in attesa che il Ministero della pubblica istruzione sciogla le proprie riserve al riguardo.

La Commissione approva l'articolo 9, relativo alla conferenza biennale per la ricerca universitaria, con un emendamento del deputato Castiglione.

Il Presidente Ballardini rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

IN SEDE LEGISLATIVA

MARTEDÌ 6 APRILE 1976, ORE 16. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione, Spitella e per i beni culturali e ambientali, Spigaroli.

Disegno di legge:

Passaggio dei tecnici laureati nel ruolo degli assistenti universitari (*Parere della I e della V Commissione*) (3656).

(*Seguito della discussione e rinvio*).

La Commissione riprende la discussione dell'articolo 1. Il Sottosegretario alla pubblica istruzione Spitella fornisce i dati richiesti nella seduta precedente circa l'organico dei tecnici laureati. Dopo interventi dei deputati Tessari, Bertè e Masullo e del relatore Bemporad, la Commissione passa agli emendamenti all'articolo 1.

La Commissione approva alcuni emendamenti dei deputati Tessari e Castiglione e del relatore Bertè. Poiché tali emendamenti comportano un aumento dell'onere finanziario il Presidente Ballardini fa presente che la loro approvazione deve intendersi soltanto in via di principio; aggiunge che tali emendamenti verranno subito trasmessi alla Commissione Bilancio per il necessario parere.

Il Presidente Ballardini rinvia il seguito della discussione ad una prossima seduta.

Proposta di legge:

Senatori Papa ed altri: Provvedimento per il complesso archeologico di Pompei (*Approvata dal Senato*) (*Parere della V Commissione*) (4167).

(*Discussione e approvazione*).

Dopo l'illustrazione del relatore Bellisario ed interventi favorevoli dei deputati

Raicich e Masullo, il Sottosegretario ai beni culturali ed ambientali Spigaroli auspica l'approvazione della proposta di legge.

La Commissione approva senza modifiche gli articoli della proposta di legge ai quali non erano stati presentati emendamenti. Il Sottosegretario Spigaroli accoglie il seguente ordine del giorno del relatore Bellisario:

La VIII Commissione della Camera dei deputati,

nel momento dell'approvazione della proposta di legge n. 4167, concernente provvedimenti per il complesso archeologico di Pompei,

invita il Governo

anche in relazione al decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 1975, n. 805, e all'articolo 9 della Costituzione circa il dovere di promuovere la formazione culturale della popolazione, a voler predisporre urgenti provvidenze a favore delle zone archeologiche di Abruzzo — in fase di ulteriore scoperta e scientifica sistemazione — nel quadro del programma globale di interventi nel settore per tutto il territorio nazionale.

(0/4167/1/8)

BELLISARIO.

La proposta di legge viene subito votata a scrutinio segreto risultando approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,30.

CONVOCAZIONI

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Mercoledì 7 aprile, ore 10.

Modificazioni del Regolamento parlamentare sui procedimenti di accusa.

COMMISSIONE INQUIRENTE per i procedimenti di accusa.

Mercoledì 7 aprile, ore 9,30.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali) e II (Affari interni)

Mercoledì 7 aprile, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

SIGNORILE e MAGNANI NOYA MARIA: Riforma dell'assistenza pubblica e organizzazione dei servizi sociali (142) — (*Parere della IV, della V, della VIII, della XIII e della XIV Commissione*);

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA ed altri: Norme generali sull'assistenza e beneficenza pubbliche (426) — (*Parere della V, della XIII e della XIV Commissione*);

FOSCHI ed altri: Legge quadro di riforma dell'assistenza (1609) — (*Parere della V, della XIII, e della XIV Commissione*);

ARTALI: Legge quadro sui servizi sociali e sulla riforma della pubblica assistenza

(1674) — (*Parere della V, della XIII e della XIV Commissione*);

ALESSANDRINI ed altri: Abolizione delle tessere di povertà ed istituzione dell'Ente regionale per l'assistenza sociale (2901) — (*Parere della V, della XIII e della XIV Commissione*);

PROPOSTA DI INIZIATIVA POPOLARE: Competenze regionali in materia di servizi sociali e scioglimento degli enti assistenziali (4379) (*Parere della V, della VI, della XIII e della XIV Commissione*);

— Relatori: per la I Commissione: Magnani Noya Maria; per la II Commissione: Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Giustizia) e XIV (Igiene e sanità)

Mercoledì 7 aprile, ore 10,30.

COMITATO DEI NOVE.

Esame in Assemblea delle proposte di legge nn. 1655, 3435, 3474, 3651, 3654 e 3661, concernente l'aborto.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

Mercoledì 7 aprile, ore 10.

COMITATO RISTRETTO.

Esame delle proposte di legge nn. 2369 (CORCHI ed altri: Istituzione e compiti dei

Comitati per la tutela dell'emigrazione italiana all'estero); 3420 (STORCHI ed altri: Modifica dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante disposizioni sulla istituzione dei Comitati consolari di assistenza); 3494 (BATTINO-VITTORELLI ed altri: Istituzione di consulte consolari presso gli uffici consolari italiani).

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

Mercoledì 7 aprile, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le forze armate (4252) — (*Parere della I, della II, della V, della VI e della X Commissione*);

MANCINI VINCENZO: Modifica e integrazione alla legge 27 maggio 1970, n. 365, concernente il riordinamento delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggi e di volo, degli assegni di imbarco e dell'indennità di impiego operativo (178) — (*Parere della V Commissione*);

FELICI e LOBIANCO: Valutazione, ai fini del trattamento di pensione, della indennità speciale prevista dalla legge 1° luglio 1966, n. 537, per il personale dell'aeronautica adde-
detto alle operazioni di controllo dello spazio aereo (885) — (*Parere della V Commissione*);

REGGIANI: Nuove disposizioni in ordine all'aliquota pensionabile dell'indennità di volo (1474) — (*Parere della V Commissione*);

PEZZATI: Estensione agli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle forze armate, dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza e degli agenti di custodia, del trattamento economico e giuridico previsto dall'articolo 68 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, a favore degli impiegati civili dello Stato (1733) — (*Parere della I, della II, della IV, della V e della VI Commissione*);

FUSARO e CALVETTI: Modifiche dell'articolo 18 della legge 31 luglio 1954, n. 599, con-

cernente lo stato dei sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (2263) — (*Parere della I e della V Commissione*);

MATTARELLI ed altri: Modifiche dell'articolo 18 della legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente il trattamento economico in caso di malattia degli ufficiali e sottufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e degli altri corpi armati dello Stato (2786) — (*Parere della I e della V Commissione*);

MILIA: Equiparazione dell'indennità mensile di aeronavigazione fissata per i sottufficiali in favore degli appuntati e carabinieri paracadutisti (3030) — (*Parere della I e della V Commissione*);

GARGANO: Equiparazione dell'indennità mensile di aeronavigazione fissata per i sottufficiali in favore degli appuntati e carabinieri paracadutisti (3032) — (*Parere della I e della V Commissione*);

PAVONE ed altri: Modificazioni ed integrazioni della legge 10 dicembre 1973, n. 804, recante norme concernenti gli ufficiali delle forze armate e di polizia (3037) — (*Parere della I e della V Commissione*);

BIRINDELLI: Modifiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, concernente gli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei corpi di polizia dello Stato (3140) — (*Parere della I e della V Commissione*);

ALMIRANTE ed altri: Modifiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, concernente gli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei corpi di polizia dello Stato (3566) — (*Parere della I e della V Commissione*);

SACCUCCI: Adeguamento della indennità di aeronavigazione (3592) — (*Parere della I e della V Commissione*);

DURAND DE LA PENNE: Modificazioni ed integrazioni della legge 10 dicembre 1973, n. 804, recante norme per gli ufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia (4001) — (*Parere della I e della V Commissione*);

BANDIERA: Attribuzione della indennità mensile di volo ad alcune categorie di sottufficiali e graduati del ruolo specialisti dell'aeronautica (4112) — (*Parere della I e della V Commissione*);

BOZZI: Revisione ed integrazione di norme relative al trattamento economico e di stato del personale militare (4333) — (*Parere della I e della V Commissione*);

Bozzi: Pensionabilità delle indennità dovute al personale militare delle forze armate in relazione a specifiche forme d'impiego (4334) — (*Parere della I, della V e della VI Commissione*);

— Relatore: Buffone.

Discussione del disegno di legge:

Norme sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito (4189) — (*Parere della I e della V Commissione*) — Relatore: Lettieri.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sul disegno di legge:

Modifiche delle norme sul matrimonio di alcune categorie di militari appartenenti ai corpi di polizia (4117) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: de Meo.

Parere sulla proposta di legge:

FLAMIGNI ed altri: Abrogazione delle norme che limitano il diritto a contrarre matrimonio del personale dei corpi di polizia, forze armate e corpi assimilati (2941) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: de Meo.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

DE MEO: Modifica all'articolo 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1327, concernente le norme per la concessione della medaglia mauriziana agli ufficiali e sottufficiali delle forze armate (1816);

BIRINDELLI: Modifiche alle norme per la concessione della medaglia mauriziana agli ufficiali e sottufficiali delle forze armate (3144) — (*Parere della II e della VI Commissione*);

GARGANO: Norme integrative concernenti il conferimento della medaglia mauriziana al merito di 10 lustri di carriera militare (3260) — (*Parere della I e della V Commissione*);

e esame della proposta di legge:

ALMIRANTE ed altri: Modifiche alle norme per la concessione della medaglia mauriziana agli ufficiali e sottufficiali delle forze armate (3553) — (*Parere della I e della V Commissione*);

— Relatore: de Meo.

Esame del disegno di legge:

Modifiche all'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, e alla tabella 1 annessa alla legge stessa (4133) — (*Parere della I Commissione*) — Relatore: Bandiera.

Esame delle proposte di legge:

BANDIERA: Applicabilità agli ufficiali trattenuti o richiamati in servizio dell'articolo 5, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (3868);

IANNIELLO: Applicabilità delle disposizioni della legge 20 dicembre 1973, n. 824, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle forze armate in ausiliaria trattenuti o richiamati in servizio per lungo periodo di tempo (3938).

— (*Parere della I e della V Commissione*).

— Relatore: Vaghi.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Aumento della quota annua di iscrizione alle sezioni di tiro a segno (3676) — Relatore: Sobrero — (*Parere della VI Commissione*).

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

DE MEO: Parificazione dell'assegno di reversibilità per i congiunti dei decorati di medaglia d'oro al valor militare (1686);

FELICI e Lo BIANCO: Estensione dell'assegno straordinario previsto dalla legge 21 febbraio 1963, n. 358, a favore dei congiunti dei decorati in vita di medaglia d'oro al valor militare (886);

BERNARDI: Estensione dell'assegno straordinario previsto dalla legge 21 febbraio 1963, n. 358, e dalla legge 7 aprile 1968, n. 459, ai genitori ed ai figli dei decorati di medaglia d'oro al valor militare alla memoria e disciplina delle erogazioni nel concorso di più beneficiari (994);

— Relatore: de Meo — (*Parere della V e della VI Commissione*).

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Mercoledì 7 aprile, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali (3952-bis) — (*Parere della II, della V e della XIII Commissione*);

BONOMI e CICCARDINI: Estensione delle provvidenze di cui all'articolo 26 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288, alle aziende agricole danneggiate dal terremoto di Toscana (442) — (*Parere della V e della XI Commissione*);

CERVONE ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 26 maggio 1971, n. 288, relative alle provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (1878) — (*Parere della I, della II, della IV, della V, della VI e della XII Commissione*);

TRANTINO ed altri: Modifica degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, concernenti la sospensione di termini per le zone alluvionate (1945) — (*Parere della IV e della V Commissione*);

LA BELLA ed altri: Modifiche e integrazioni al decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (1946) — (*Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII e della XII Commissione*);

LA TORRE ed altri: Modifiche ed integrazioni del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 (1994) — (*Parere della IV, della V, della X, della XI e della XIII Commissione*);

URSO SALVATORE ed altri: Riapertura dei termini per la richiesta dei benefici di cui agli articoli 16 e 19 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, richiamati dall'articolo 13 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, per i lavoratori autonomi danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi in Sicilia e Calabria nel dicembre 1972 e gennaio 1973 (2738) — (*Parere della V, della VI e della XIII Commissione*);

IOZZELLI: Modifica di alcuni articoli della legge 26 maggio 1971, n. 288, recante provvidenze a favore dei comuni della provincia di Viterbo colpiti dal terremoto del febbraio 1971 (3071) — (*Parere della I, della IV, della V e della VI Commissione*);

CASTELLUCCI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto (3344) — (*Parere della V, della X, della XII e della XIII Commissione*);

DE' COCCI: Proroga dei benefici a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto, previsti dall'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734 (3478) — (*Parere della V, della XII e della XIII Commissione*);

STRAZZI ed altri: Modifica dell'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito in legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Ancona danneggiati dal terremoto (3657) — (*Parere della V Commissione*);

BENEDETTI ed altri: Rifinanziamento della legge 17 maggio 1973, n. 205, a favore dei comuni terremotati delle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti (3831) — (*Parere della I, della V, della VI, della XI e della XII Commissione*);

MALAGODI e QUILLERI: Equiparazione delle provvidenze di legge a favore delle popolazioni danneggiate dalle scosse telluriche del 1972 nelle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti con quelle emanate a favore delle popolazioni di Ancona colpite da analoga calamità nello stesso anno 1972 (4314) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

— Relatore: Bolla.

Discussione delle proposte di legge:

LAURICELLA ed altri: Ulteriori provvedimenti per le popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 (4274) — (*Parere della I, della II, della V, della VI e della VII Commissione*);

TANI ed altri: Provvedimenti per la ricostruzione del Belice (4343) — (*Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VII, della XII e della XIII Commissione*);

ALMIRANTE ed altri: Provvedimenti per accelerare e completare la ricostruzione dei paesi della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (4391) — (*Parere della I, della II, della V, della VI, della VII e della XII Commissione*) (4391);

— Relatore: Bolta.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

SANTAGATI ed altri: Inchiesta parlamentare sull'attuazione dei provvedimenti in favore delle popolazioni e delle zone siciliane colpite dai terremoti del 1967 e del 1968 (706) — (*Parere della II Commissione*);

QUILLERI ed altri: Inchiesta parlamentare sull'attuazione dei provvedimenti di pronto intervento nonché di quelli emanati per la ricostruzione e ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (4294) — (*Parere della I e della IV Commissione*);

DI GIULIO ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione e la ripresa socio-economica della valle del Belice, colpita dai terremoti del gennaio 1968 (4332) — (*Parere della I e della IV Commissione*);

COSTAMAGNA ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione degli interventi straordinari per la ricostruzione e la ripresa economico-sociale dei territori della valle del Belice colpiti dai terremoti del 1968 (4383) — (*Parere della I e della IV Commissione*);

— Relatore: Lapenta.

Esame della proposta di legge:

DE MATTEIS ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 4 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, in rapporto alla legge 22 novembre 1972,

n. 771, recante norme per l'istituzione della seconda università statale di Roma (*Approvata dal Senato*) (4359) — (*Parere della IV e della VIII Commissione*) — Relatore: Prearo.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Mercoledì 7 aprile, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame dei disegni e delle proposte di legge:

Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo (3895) — (*Parere della I, della IV della V e della VI Commissione*);

Disciplina dei rapporti sorti sulla base del decreto-legge 9 luglio 1974, n. 266 (3510) — (*Parere della V Commissione*);

Norme per il finanziamento degli enti di sviluppo (1978) — (*Parere della I e della V Commissione*);

ZURLO ed altri: Autorizzazione di spesa per il finanziamento degli enti di sviluppo (1367) — (*Parere della I e della V Commissione*);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA: Finanziamento degli enti di sviluppo regionali e copertura degli oneri relativi al personale statale trasferito alle regioni (1464) — (*Parere della I e della V Commissione*);

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO: Finanziamento degli enti di sviluppo agricoli regionali (1868) — (*Parere della I e della V Commissione*);

TANTALO: Istituzione dell'ente regionale di sviluppo agricolo per la Basilicata (36) — (*Parere della I e della V Commissione*);

BONIFAZI ed altri: Scioglimento degli enti di sviluppo agricolo (1487) — (*Parere della I, della V e della VI Commissione*);

ZURLO ed altri: Legge quadro sulla programmazione agricola e sugli enti di sviluppo (1529) — (*Parere della I e della V Commissione*);

FERRI MARIO ed altri: Norme per la costituzione degli enti di sviluppo regionale (*Urgenza*) (2167) — (*Parere della I, della III e della V Commissione*).

CRISTOFORI ed altri: Trasferimenti di terreni dagli enti di riforma - enti di

sviluppo — ai comuni ed a pubbliche amministrazioni e vendita ai superficari di aree di proprietà degli enti di sviluppo (63) — (*Parere della IV, della V e della IX Commissione*);

ZURLO e GALLONI: Autorizzazione agli enti di sviluppo agricolo ad alienare terreni suscettibili di sviluppo urbanistico (332) — (*Parere della IV, della V e della IX Commissione*);

TANTALO: Autorizzazione all'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise ad alienare terreni al comune di Montalbano Jonico (30) — (*Parere della IV e della V Commissione*);

TANTALO: Modificazioni e integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 395, concernente autorizzazione all'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise ad alienare terreni al comune di Policoro (35) — (*Parere della IV, della V e della VI Commissione*);

PICCINELLI e VILLA: Disposizioni concernenti i dipendenti dell'Associazione interprovinciale organismi cooperativi (AIOC) (237) — (*Parere della I e della V Commissione*);

ZURLO ed altri: Provvedimenti a favore degli assegnatari delle terre di riforma e delle cooperative. Agevolazioni tributarie per gli enti di sviluppo (3065) — (*Parere della IV e della VI Commissione*);

TANTALO: Autorizzazione all'Ente di sviluppo di Puglia e Lucania ad alienare terreni al comune di Ferrandina (3433) — (*Parere della IV, della V e della VI Commissione*).

Mercoledì 7 aprile, ore 16,30.

COMITATO PER L'INDAGINE CONOSCITIVA SUI COSTI DI PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Mercoledì 7 aprile, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

SOBRERO e BORRA: Nuova disciplina della produzione e del commercio dei prodotti di

cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana (4017) — (*Parere della III, della IV e della XIV Commissione*) — Relatore: Zanini.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

FELICI ed altri: Modificazioni alla legge 5 febbraio 1934, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni sulla disciplina del commercio ambulante (880) — (*Parere della II e della XI Commissione*);

MILANI ed altri: Norme sulla disciplina del commercio ambulante (3380) — (*Parere della I, II, IV e X Commissione*);

COSTAMAGNA: Disciplina del commercio ambulante (3701) — (*Parere della I, II e IV Commissione*);

CAROLI ed altri: Norme sulla disciplina del commercio ambulante (3710) — (*Parere della I, II e IV Commissione*).

— Relatore: Caroli.

Esame dei disegni di legge:

Aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica ENEL (4288) — (*Parere della V e della VI Commissione*) — Relatore: Aliverti.

Recepimento nella legislazione italiana di direttive CEE in materia di strumenti di misure e di metodi di controllo metrologico (3945) — (*Parere della III, IV, V, VI e VIII Commissione*);

Ristrutturazione dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi e modifica dei diritti metrici (4170) — (*Parere della I, IV, V e VI Commissione*).

— Relatore: Erminero.

Mercoledì 7 aprile, ore 16,30.

COMITATO RISTRETTO.

Esame della proposta di legge n. 4205 riguardante nuova disciplina della etichettatura dei prodotti tessili.

Mercoledì 7 aprile, ore 17,30.

COMITATO RISTRETTO.

Esame delle proposte di legge nn. 1177, 2406, 2517, 2869, 2959 e 4264 riguardanti nuova disciplina giuridica delle imprese artigiane.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Mercoledì 7 aprile, ore 9.

COMITATO RISTRETTO.

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 3207, 352, 2239, 2620 e 3771 concernenti la riforma sanitaria.

Mercoledì 7 aprile, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatori DE VITO ed altri; MANCINI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria (*Testo unificato approvato dalla XII Commissione del Senato*) (4231) — (*Parere della I, V e XIII Commissione*) — Relatore: Zaffanella.

COMMISSIONE

PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti retributivi e normativi.

Mercoledì 7 aprile, ore 17.

COMITATO REGIONI.

(*Presso il Senato della Repubblica*).

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Giovedì 8 aprile, ore 9,30.

Comunicazioni del Ministro dell'agricoltura.

COMMISSIONE

PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti retributivi e normativi.

Giovedì 8 aprile, ore 10.

COMITATO BANCHE.

(*Presso il Senato della Repubblica*).

Giovedì 8 aprile, ore 10.

COMITATO RAI-TV-GIORNALI.

(*Presso il Senato della Repubblica*).

COMMISSIONE

PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti retributivi e normativi.

Martedì 13 aprile, ore 10 e ore 17.

COMITATO BANCHE.

(*Presso il Senato della Repubblica*).

Martedì 13 aprile, ore 11.

COMITATO RAI-TV-GIORNALI.

(*Presso il Senato della Repubblica*).

Martedì 13 aprile, ore 16.

COMITATO REGIONI.

(Presso il Senato della Repubblica).

Martedì 13 aprile, ore 18.

COMITATO PARASTATO.

(Presso il Senato della Repubblica).

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Mercoledì 14 aprile, ore 10.

COMITATO RISTRETTO.

Esame delle proposte di legge nn. 2642, 4004, 4146 e 4280, concernenti miglioramenti previdenziali e assistenziali alle ostetriche.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 24: